

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

### **Del 18/03/2019 n. 281**

**Settore IV**  
**4.4 - Area Governo del Territorio**  
**4.4.3 - UO Attività Amministrativa**

**OGGETTO:** ART. 32 DELLA L. N. 47 DEL 28.02.1985 - CONDONO OPERE EDILIZIE ABUSIVE RELATIVE ALLA RISTRUTTURAZIONE DI UNA CASA COLONICA CON AMPLIAMENTI E CAMBIO D'USO A CIVILE ABITAZIONE, REALIZZAZIONE DI CINQUE PILASTRI ADIACENTI ALLA CASA, NONCHÉ DI UN MANUFATTO SULLA CORTE, AD ANCONA, LOCALITÀ POGGIO - ZONA DELLA TOMBA - PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI.

**IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA PROFESSIONALITA'**  
**DELEGATO DAL DIRIGENTE**  
**(art. 17, comma 1 bis, D.lgs. n. 165/2001)**

PREMESSO che il Comune di Ancona con nota prot. n. 7302 del 15/01/2019, pervenuta il 16/01/2019, ed acquisita al protocollo prov.le n. 1837 del 16/01/2019, ha trasmesso la documentazione inerente le opere abusive eseguite in località Poggio, zona della Tomba, e la relativa richiesta presentata dalla Sig.ra Casaccia Dina, (voltura Sig.re Mengarelli Donatella e Mengarelli Marzia), per il previsto nulla osta di cui all'art. 32 della L. 28.02.1985 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la nota prot. n. 2066 del 18/01/2019 con la quale la scrivente Unità Operativa ha comunicato al Comune di Ancona, ed alle richiedenti l'avvio del procedimento amministrativo, e il relativo termine di conclusione, previsto per il 15/07/2019;

RICHIAMATA la relazione istruttoria, redatta dal responsabile del procedimento, Dott. Arch. Sergio Bugatti, responsabile dell'Area Governo del Territorio dello scrivente Settore, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, di seguito trascritta integralmente:

*“Premesso che:*

*la domanda di condono è stata presentata al Comune di Ancona in data 26/09/1986 (con prot. n. 17876, n. 17877 e n. 17878 del 11/03/1987), entro il termine ultimo previsto dalla Legge n. 47 del 28/02/1985 e ss.mm.ii.;*

*le opere abusive in oggetto sono state eseguite, come risulta dai modelli di condono e dichiarazione di rito, antecedentemente al 1975 e 1983;*



Provincia  
di Ancona

*l'abuso è stato realizzato su un'area che attualmente nel P.R.G. vigente del Comune di Ancona ricade in "zona dei bacini superiori di vari Fossi", art. 84.9, nonché edificio censito come di "interesse storico e/o architettonico", art. 84.1.1 delle NTA;*

*l'area su cui si trova la costruzione oggetto di condono è gravata dal vincolo della Legge 1497/39 (ora D.Lgs n. 42/2004), imposto con D.M. 31/07/1985 "Promontorio del Monte Conero" ed Area di Protezione ZPS;  
ricade nel Parco del Conero;*

*Considerato che la documentazione presentata è composta da:*

- 1) Domanda di sanatoria prot. n. 7302 del 15/01/2019 (ns. prot. n. 1837 del 16/01/2019);*
- 2) Referto urbanistico rilasciato dal Comune di Ancona in data 11/01/2019;*
- 3) Relazione Illustrativa, datata 27/06/2018 e 15/03/2018;*
- 4) Perizia giurata, datata 29/11/2018 e 15/03/2018;*
- 5) Relazione paesaggistica;*
- 6) Certificato di idoneità statica, datato 19/07/2018 e 15/03/2018;*
- 7) Elaborati grafici di rappresentazione delle opere abusive;*
- 8) Calcolo superfici;*
- 9) Documentazione fotografica;*
- 10) Modello di condono e dichiarazioni di rito;*
- 11) Documentazione di avvenuto accatastamento;*

*Le opere oggetto di condono consistono:*

- nella ristrutturazione e cambio destinazione d'uso di un edificio colonico che doveva essere trasformato ad abitazione. Il fabbricato si dispone su due piani, con struttura mista in muratura portante (pietra e laterizi) per la parte originaria ed in c.a. con tamponature in laterizi forati per i tre ampliamenti di cui due posti sul retro-prospetto e l'altro su un lato dell'edificio. I solai interpiano sono in latero-cemento, risultando completamente mancante la copertura. Attualmente l'edificio è in stato di totale abbandono ed in precarie condizioni. La superficie utile lorda complessiva è di mq. 374,02 (di cui mq. 183,44 relative alla proprietà Mengarelli Donatella e mq. 190,58 relative alla proprietà Mengarelli Marzia) per un volume complessivo di mc. 1.302,24 (di cui mc. 620,95 relative alla proprietà Mengarelli Donatella e mq. 681,29 relative alla proprietà Mengarelli Marzia). L'altezza dell'edificio è pari a ml. 7,15, lato Mengarelli Marzia e ml. 6,93 lato Mengarelli Donatella.*
- sul prospetto principale dell'edificio di abitazione sono presenti dei pilastri, forse per un ipotetico porticato.*
- nella costruzione di un magazzino con struttura presumibilmente in legno e tamponature esterne in tavolame, ormai completamente crollato. La superficie utile lorda, desumibile dai documenti presentati era di mq. 88,74 per un volume di mc. 474,76. Ad oggi risulta presente una struttura in legno, a forma verosimilmente di nave, che era interna al magazzino crollato.*

*Il manufatto risulta ubicato su un'area di medio versante, con vergenza verso l'interno, con vista Camerano, in una zona boscata del parco del Conero, con propria strada di accesso, non lontano dalla Frazione Poggio.*

*Valutato che per quanto riguarda il manufatto isolato destinato a magazzino, ormai crollato e quindi mancante del certificato di idoneità statica, così come per l'ipotetico porticato, costituito da pilastri isolati dall'edificio principale, non si può più esprimere parere ai sensi dell'art. 32 della*



*Legge n. 47/85, in quanto sono corpi di fabbrica inesistenti, per i quali risulta impossibile esprimersi in ordine alla compatibilità con il paesaggio;*

*Appurato altresì che la ripresentazione dei due porticati, sul prospetto principale, comporti una ulteriore manomissione nell'aspetto dell'edificio originario, tra l'altro ormai per la gran parte irriconoscibile e non più riconducibile alla sua conformazione originaria, essendo perdute anche tutte le altre peculiarità architettoniche;*

*Dato atto che risulta conveniente, per la salvaguardia del paesaggio, la conservazione del patrimonio edilizio attualmente esistente, caratterizzato da una presenza diffusa sul territorio del tessuto abitativo;*

*Accertato che nell'intorno non sono presenti edifici con copertura piana, sicuramente non originaria e del tutto estranea nel contesto rurale delle tipiche abitazioni del parco del Conero, per cui è opportuno provvedere ad integrare la struttura attuale con un tetto a due falde e manto in coppi tradizionali;*

*Atteso che l'edificio da destinare a civile abitazione non risulta visibile dalla viabilità principale, per la presenza di una abbondante vegetazione mentre è percepibile alla vista dai punti panoramici dell'intorno ed in particolare dalla strada di crinale del versante opposto che porta a Camerano;*

*Osservato il fabbricato da questa strada secondaria di crinale, per operare una effettiva mitigazione dell'impatto sul paesaggio, si rende necessaria la realizzazione di una tipica copertura in coppi, affinché si possa convenientemente integrare la costruzione con il tessuto abitativo del Parco del Conero;*

*Considerato che la tipologia costruttiva delle case storiche, presenti nel Parco del Conero presentano pareti intonacate e tinteggiate o murature in pietra faccia a vista e data la variegata composizione dei paramenti murari, non risulta possibile proporre la valorizzazione delle poche parti in pietra rimaste;*

*Verificato che l'edificio ricade in una zona boscata, in area di protezione speciale e quindi in una porzione del Parco del Conero particolarmente sensibile e meritevole di tutela;*

*Ritenuto quindi necessario procedere alla demolizione dei pilastri posti sul fronte principale dell'edificio, al fine di ristabilire un tipico assetto delle case coloniche, nonché a ripristinare il tetto a due falde con manto in coppi, così da poter inserire la costruzione in modo adeguato nel contesto paesaggistico in cui si trova;*

*Dato atto che si ritiene necessario comminare prescrizioni per l'idoneo inserimento dell'edificio nel contesto paesaggistico, al fine di mitigare le alterazioni prodotte e quelle introdotte nella percezione visiva;*

*Tutto quanto premesso, si propone:*

- **parere negativo** al condono e quindi al mantenimento del manufatto un tempo adibito a magazzino ma ormai completamente crollato, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 147 map. 134;
- **parere negativo** per i due probabili porticati, ad oggi consistenti in pilastri isolati, distaccati dal fabbricato principale;

- *parere favorevole al mantenimento dell'edificio da destinare a civile abitazione, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 147 part. 191 (Mingarelli Donatella) e Foglio 147 part. 103 (Mingarelli Marzia) a condizione che:*
  - *venga realizzato il tetto a due falde, con manto di copertura in coppi tradizionali;*
  - *i paramenti murari esterni vengano intonacati e tinteggiati con colori scelti tra le tonalità delle terre;*
  - *siano salvaguardati e recuperati gli elementi architettonici caratteristici ancora presenti, come l'arco dell'apertura posta al piano terra del prospetto principale e la fascia marcapiano."*

DATO ATTO che:

- con nota prot. n. 4372 del 07/02/2019 l'U.O. tutela del paesaggio e vigilanza della Provincia di Ancona, ha provveduto a trasmettere alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche di Ancona, la relazione tecnica illustrativa di cui sopra, unitamente alla documentazione allegata all'istanza presentata dal Comune di Ancona, al fine di ottenere il parere di cui al comma 5 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004;

PRESO ATTO del parere espresso dalla competente Soprintendenza con nota prot. n. 3659 del 19/02/2019, pervenuta in pari data, e registrata ai protocolli prov.li nn. 5538 e 5544 entrambi del 19/02/2019, allegato al presente provvedimento quale parte integrante dello stesso, con cui si concorda con quanto indicato nella sopra citata relazione istruttoria inviata dalla Provincia di Ancona;

RITENUTO per tutto quanto sopra specificato di poter esprimere, ai sensi dell'art. 32 della L. 47/1985, **parere favorevole** al condono edilizio, unicamente al mantenimento dell'edificio da destinare a civile abitazione, con le prescrizioni riportate nel dispositivo del presente provvedimento, e **parere negativo** al mantenimento delle altre opere realizzate nella medesima area sita ad Ancona, Località Poggio, zona della Tomba;

VISTA la sentenza del TAR delle Marche n. 175/99 la quale statuisce che *"le esigenze di tutela paesaggistica vanno necessariamente contemperate con la volontà di regolarizzazione degli abusi espressa in sede legislativa. Per cui, qualora l'edificazione non sia vietata in assoluto in determinati ambiti territoriali, l'Autorità preposta alla tutela del vincolo deve adoperarsi in sede di istruttoria delle domande di sanatoria, a salvaguardare, nel limite del possibile, le prerogative di regolarizzazione degli abusi riconosciute dal Legislatore, privilegiando anche, se del caso, soluzioni in grado di rendere compatibili i manufatti abusivi con il contesto ambientale circostante, quando ciò sia possibile, mediante la imposizione di condizioni costruttive o l'utilizzo di materiali in grado di limitare eventuali dissonanze con l'ambiente."*

RICHIAMATA la Circolare Ministeriale dell'Ufficio Centrale per i beni ambientali e paesaggistici prot. n. SG/113/2351/99 del 27.09.1999 dove si evidenzia che la sentenza del Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria – del 07.06.1999 n. 20/99 ha stabilito che: *"L'obbligo di pronuncia da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste in relazione alla esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria, a prescindere dall'epoca di introduzione del vincolo"*;

VISTI:

- l'art. 32 della Legge 28.02.1985 n. 47 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie";
- l'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e ss.mm.ii.;
- l'art. 2 punto 46 della Legge 23.12.1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza

- pubblica”;
- l’art. 3 della Legge Regionale 10.08.1998 n. 33 “Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale”;
  - il D.M. Beni Culturali e Ambientali del 26.09.1997 “Determinazione dei parametri e delle modalità per la qualificazione della indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo”;
  - l’art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
  - il Decreto della Presidente della Provincia n. 351 del 28/12/2015 avente ad oggetto “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa della Provincia di Ancona quale Ente di Area Vasta a seguito del processo di riordino delle funzioni non fondamentali della Provincia (art. 1, comma 89, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e L. R. 3 aprile 2015, n. 13)” e le ss.mm.ii.;
  - il Decreto della Presidente n. 206 del 28/10/2016 ad oggetto “Affidamento di incarichi dirigenziali dal 1° novembre 2016 fino alla scadenza del mandato elettivo della Presidente” con il quale si affida al dott. avv. Fabrizio Basso, Dirigente di ruolo della Provincia di Ancona, l’incarico dirigenziale ad interim del Settore IV – Governo del Territorio, Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, comprensivo delle funzioni provinciali non fondamentali inerente tale Settore e specificate nell’allegato 1 del sopra citato Decreto n. 351 del 28/12/2015;
  - il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 157 del 31/10/2018, con cui si conferma al dirigente di ruolo della Provincia di Ancona Fabrizio Basso, l’incarico dirigenziale ad interim del Settore IV - Tutela e valorizzazione dell’ambiente, Governo del territorio, Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento a decorrere dalla data del 1° novembre 2018 fino alla data di scadenza del mandato elettivo del Presidente della Provincia;
  - la Determinazione Dirigenziale n. 280 del 06/03/2017 con la quale è stato affidato temporaneamente al dott. Arch. Sergio Bugatti, l’incarico di Alta Professionalità e di titolare dell’Area Tutela e valorizzazione dell’ambiente dal 1° marzo 2017 e fino alla definizione del procedimento di riassetto organizzativo del Settore IV, oltre alla delega delle funzioni dirigenziali limitatamente alle competenze delle Aree del suddetto Settore, e pertanto anche per le funzioni di pertinenza dell’Area Governo del Territorio del Settore IV;
  - la Determinazione Dirigenziale n. 944 del 12/09/2017, con la quale sono stati prorogati i sopra citati incarichi di alta professionalità e le deleghe di funzioni dirigenziali fino al termine del mandato della Presidente della Provincia di Ancona;
  - la Determinazione Dirigenziale n. 1135 del 05/11/2018 con la quale si conferma, fino alla data del 20 maggio 2019, il suddetto incarico già conferito all’Arch. Sergio Bugatti con la sopra citata determinazione dirigenziale n. 280 del 6 marzo 2017;

## DETERMINA

- I. Di esprimere, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 47/1985 e dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, parere favorevole al condono delle opere edilizie abusivamente realizzate ad Ancona, loc. Poggio, zona della Tomba, come descritte nell’istanza presentata dalla Sig.ra Casaccia Dina (voltura Mengarelli Donatella e Mengarelli Marzia), e trasmessa dal Comune di Ancona con nota prot. n. 7302 del 15/01/2019, pervenuta il 16/01/2019, **unicamente al mantenimento del solo edificio da destinare a civile abitazione** (Catasto fabbricati al Fg. 147, particelle



Provincia  
di Ancona

191 e 103) in conformità all'allegato parere obbligatorio e vincolante della suddetta Soprintendenza prot. n. 3659 del 19/02/2019, pervenuto in pari data, ed alle seguenti condizioni e prescrizioni indicate nella relazione istruttoria del Settore IV della Provincia di Ancona trascritta integralmente in narrativa, e che qui si intende riportata:

- *sia realizzato il tetto a due falde, con manto di copertura in coppi tradizionali;*
- *i paramenti murari esterni siano intonacati e tinteggiati con colori scelti tra le tonalità delle terre;*
- *siano salvaguardati e recuperati gli elementi architettonici caratteristici ancora presenti, come l'arco dell'apertura posta al piano terra del prospetto principale e la fascia marcapiano."*

- II.** Di invitare il Comune di Ancona a verificare il rispetto delle sopraindicate prescrizioni.
- III.** Di invitare il Comune di Ancona, quale Amministrazione competente, a comunicare alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche di Ancona la stima completa dell'ammontare dell'indennità sanzionatoria, ai sensi del comma 5 dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.
- IV.** Di invitare il Comune di Ancona, quale Ente delegato ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 33/1998, ad applicare la sanzione prevista dall'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004.
- V.** Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche di Ancona, all'Ente Parco del Conero, al Comune di Ancona ed alle richiedenti.
- VI.** Di dare atto che, ai sensi del comma 12 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, il presente provvedimento "*... è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.*".
- VII.** Di pubblicare, ai sensi del comma 13 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, il presente atto nell'elenco liberamente consultabile per via telematica sul sito [www.provincia.ancona.it](http://www.provincia.ancona.it).
- VIII.** Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- IX.** Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il Dott. Arch. Sergio Bugatti, responsabile dell'Area Governo del Territorio del Settore IV

Ancona, 18/03/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA  
PROFESSIONALITA' DELEGATO DAL  
DIRIGENTE

BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



Ministero

per i beni e le attività culturali

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,  
BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE

Lettera inviata solo tramite PEC/PEO  
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005  
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Ancona, 19.02.2019

Alla

Provincia di Ancona  
Arch. Sergio Bugatti Resp. Procedimento  
Settore IV - Area Governo Territorio  
Via Menicucci, 1  
60100 ANCONA  
[provinci.ancona@cert.provincia.ancona.it](mailto:provinci.ancona@cert.provincia.ancona.it)

e.p.c  
Al Comune di Ancona  
Ufficio Condono  
60123 ANCONA  
[comune.ancona@emarche.it](mailto:comune.ancona@emarche.it)

Alle Sigg.re Mengarelli Donatella e Marzia  
Frazione Poggio, 29/A  
60129 ANCONA  
[c/o lorezo.giulietti@ingpaec.eu](mailto:c/o_lorezo.giulietti@ingpaec.eu)

Commissione Regionale per il Patrimonio  
Culturale c/o Segretariato Regionale del  
MiBAC per le Marche  
Via Birarelli n. 39 - 60121 Ancona AN  
PEO: [sr-mar.corepacu@beniculturali.it](mailto:sr-mar.corepacu@beniculturali.it)

Prot. n.	3659	Allegati		Risposta al foglio del	07/02/2019	n.	4372
Class.	34.19.10	Fasc.	8-1	Prot. Sabap del	14/02/2019	n.	0003405

**OGGETTO: ANCONA – Fraz. Poggio – Domanda di condono per realizzazione lavori di ristrutturazione con ampliamento di immobile e costruzione di annesso.**  
 Catastralmente distinto al N.C.E.U. al Foglio n.147 , Particelle nn. 134-191 e 103.  
 Condono edilizio - art. 32 comma 1 L. n° 47/1985 – art. 39 L. n° 724/1994- art. 37 L. 308/2004.  
 Quadro normativo di riferimento: norme di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 136 D.M. 15.6.1972 e 142, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii..  
Parere vincolante ai sensi dell'art. 146, comma 5 e 8 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.  
 Anno d'abuso: antecedentemente al 1975 e al 1983.  
 Vs Rif.: prot.4372 del 7.2.2019.  
 Richiedente: Sig. Casaccia Dina voltura Mengarelli Donatella e Marzia.  
 Responsabile del procedimento (Legge 241/90 artt. 5 e 6): Arch. Biagio De Martinis

In riscontro alla richiesta pervenuta il 14/02/2019 ed acquisita al protocollo d'Ufficio in data 14/02/2019 al n. 0003405, con la quale codesta Amministrazione ha trasmesso la documentazione relativa all'intervento di cui all'oggetto;  
 Visto il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 e ss.mm.ii.;  
 Visto il D.M. 23 gennaio 2016, n. 44;  
 Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", Parte Terza – Beni paesaggistici, ed in particolare l'art. 146, commi 5 e 8;  
 Esaminata la documentazione progettuale pervenuta;  
 Data per accertata da parte di codesta Amministrazione la regolarità della domanda di condono e la completezza della documentazione, secondo quanto previsto dalla relativa norma di riferimento;  
 Preso atto che l'intervento proposto si sostanzia sinteticamente nei lavori di ristrutturazione con ampliamento di immobile e costruzione di annesso ;  
 Preso atto dell'istruttoria tecnica redatta dal Funzionario Responsabile di codesta Amministrazione;  
 Considerato che l'area, su cui insiste l'opera prevista, è caratterizzata da una zona di notevole valenza ambientale e paesaggistica in presenza del vincolo del Monte Conero;  
 Considerato che il vincolo di tutela paesaggistica, che insiste sull'area in oggetto, ex art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. giusto il D.M. Del 15.6.1972 che contiene le motivazioni a sostegno della tutela ;  
 Considerato che il vincolo di tutela paesaggistica che insiste sull'area in oggetto ope legis ex art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., è volto prevalentemente alla tutela dei caratteristici aspetti naturalistici e morfologici del sito;  
 Verificato che le opere di cui sopra non arrecano particolari negative modificazioni allo stato dei luoghi soggetti a tutela;  
 Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi dall'art. 146, commi 5 e 8, del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.



Questa Soprintendenza

concorda con il parere favorevole espresso da codesta Amministrazione Provinciale sul mantenimento dell'edificio da destinare a civile abitazione al Catasto Fabbricati al Fg. 147, particelle.191 e 103 alle condivisioni riportate nella relazione istruttoria.

Si concorda inoltre con i pareri negativi al condono e quindi al mantenimento del manufatto un tempo adibito a magazzino e ormai completamente crollato e per i due probabili porticati, ad oggi consistenti in pilastri isolati, distaccati dal fabbricato principale.

Prima dell'eventuale rilascio del condono edilizio codesto Ente vorrà, nell'esercizio delle proprie competenze, verificare che i lavori eseguiti corrispondano effettivamente a quanto dichiarato e rappresentato negli elaborati trasmessi, oltre che successivamente applicare l'importo delle sanzioni previste secondo le norme vigenti in materia, comunicandole alla Scrivente.

Si trattiene, per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata.

  
BDM/gn

IL SOPRINTEDENTE  
Dott. Arch. Carlo Birrozzi

